

Risposta n. 432/2021

OGGETTO: Articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: fondazione che esercita attività commerciale.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La FONDAZIONE ALFA (di seguito "la Fondazione", "l'ente" o "l'istante") rappresenta quanto segue.

L'istante in è una Fondazione il cui compito è quello di contribuire all'elaborazione e alla diffusione della cultura

Sotto il profilo fiscale, i ricavi conseguiti dallo svolgimento delle predette attività sono indicati nei modelli dichiarativi relativi agli enti commerciali.

Nel corso del 2020, l'Ente ha effettuato investimenti pari a circa Euro ..., in particolare per l'acquisto di:

- una piattaforma e-learning necessaria per lo svolgimento della didattica a distanza;
- un programma software per la registrazione da remoto degli studenti;
- laptop per consentire lo "smart working";
- licenze per l'impiego di piattaforme webinar;

- un software che permette la registrazione elettronica da remote del personale.

Gli investimenti sopra riportati sono stati effettuati per garantire la didattica a distanza e assicurare lo "smart working" al personale dipendente.

Ciò posto, l'istante richiama l'articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo al credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

La fondazione ritiene che gli investimenti effettuati rientrino tra quelli "di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa", previsti dalla disciplina in argomento.

A sostegno, richiama anche la circolare n. 20 del 2020. L'istante chiede conferma della spettanza del credito di imposta in questione con riguardo al requisito soggettivo, posto che la fondazione svolge attività commerciale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'ente istante ritiene di poter beneficiare del credito di imposta in questione, in quanto l'articolo 120 del decreto legge n. 34 del 2020 dispone la spettanza di tale credito "alle associazioni, alle fondazioni e agli enti privati, compresi gli enti del Terzo settore", senza porre alcuna ulteriore limitazione in merito ai requisiti soggettivi di tali enti.

L'esclusione dal credito di imposta per gli enti (associazioni, fondazioni, etc.) che svolgono attività di impresa sembrerebbe, invece, non rispettare la finalità della disciplina, ovvero "sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito agli ulteriori requisiti per la fruizione del credito d'imposta di

cui all'articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. "decreto Rilancio"). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 120 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del menzionato decreto rilancio.

Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare:

1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, tra cui rientrano espressamente:

a. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

b. gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (cd. termoscanter) dei dipendenti e degli utenti.

Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i

criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto rilancio.

Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all'agevolazione qui in esame.

Ai fini d'interesse, la suddetta circolare n. 20/E del 2020, con riferimento all'ambito soggettivo della misura, ha puntualizzato che: *"il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ai sensi del comma 1 dell'articolo 120, è riconosciuto «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore».*

Al riguardo, nella relazione illustrativa si precisa che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e che la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di:

a) attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell'elenco di cui all'allegato 1 (vedi infra);

b) associazioni, fondazioni e altri enti privati (1), compresi gli enti del Terzo settore.

Con riferimento alla lettera a), si tratta dei seguenti soggetti, purché riconducibili all'elenco di cui all'allegato 1:

[...]

- degli enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;

[...]

Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, indicati sub b), come precisato nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, si ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR. Stante il tenore letterale della norma, tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell'agevolazione, anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all'allegato 1 aperte al pubblico".

Nel caso in esame, la fondazione istante, che presenta il modello dichiarativo dei redditi predisposto per gli enti commerciali, dichiara di svolgere attività commerciale, rientrando quindi tra gli enti commerciali di cui l'articolo 73, comma 1, lett. b), del TUIR.

Pertanto, la stessa non può essere inclusa nel novero dei soggetti di cui alla lettera b) dell'elenco sopra riportato contenuto nella circolare n. 20/E del 2020, che riguarda gli enti non commerciali, dovendosi invece ricondurre nella categoria individuata dalla lettera a) e, non operando nei settori di cui ai codici ATECO di cui all'allegato 1, non può fruire del credito d'imposta previsto dalla disciplina in argomento, per assenza del requisito soggettivo.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)